

BOZZA DI STATUTO

Articolo 1) E' costituito un comitato denominato "Comitato per le celebrazioni del quarto centenario dell'inaugurazione della Basilica della Ghiara" (12 maggio 1619 - 12 maggio 2019).

Articolo 2) Il Comitato ha per scopo:

- elaborazione, realizzazione, promozione, progettazione e coordinamento delle manifestazioni relative al quarto centenario dell'inaugurazione della Basilica della Ghiara in Reggio Emilia;
 - raccolta di risorse necessarie per le manifestazioni;
 - la sensibilizzazione all'iniziativa, nonché la realizzazione e la promozione di attività ed eventi culturali collegati;
 - l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria all'interno della Basilica.
- Il comitato non persegue fini di lucro.

Articolo 3) Il Comitato ha sede in Reggio Emilia presso il Comune.

Articolo 4) La durata del comitato è fissata al raggiungimento delle finalità di cui sopra e comunque per una durata massima di un triennio dalla data di costituzione.

Nel caso di impossibilità di raggiungere lo scopo per il quale è stato costituito, il Comitato si scioglierà anticipatamente e i fondi raccolti e non utilizzati verranno devoluti secondo le indicazioni dell'assemblea del Comitato, sempre nell'osservanza dello scopo del Comitato, senza alcun diritto a rimborso o restituzione per gli associati e i sovventori.

Articolo 5) Il patrimonio del Comitato è costituito dall'ammontare delle contribuzioni che saranno versate al Comitato da enti pubblici e privati e persone fisiche e in genere dalle erogazioni che saranno elargite da chiunque per atto fra vivi o per testamento.

Articolo 6) Sono organi del Comitato:

- l'Assemblea;
- il Comitato scientifico;
- il Coordinatore;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Sindaco revisore.

Tutte le cariche non prevedono alcun compenso.

Tutte le persone nominate rimarranno in carica per la durata del Comitato, fatti salvi scioglimento anticipato, revoca o dimissioni.

Articolo 7) L'Assemblea è composta da tutti i partecipanti; sono partecipanti del Comitato i fondatori che hanno partecipato al suo atto costitutivo e quanti saranno ammessi da delibera del Coordinatore ai sensi dell'articolo 8 del presente statuto, avendo partecipato al perseguimento dello scopo del comitato con contributi in denaro o con prestazioni di servizi o di beni.

L'Assemblea delibera su:

- nomina e revoca di Coordinatore, Segretario, Tesoriere e Sindaco revisore nonché dei membri del Comitato scientifico;
- approvazione del bilancio annuale;
- approvazione del rendiconto di ogni singola manifestazione e destinazione delle eventuali relative eccedenze;
- tutte le materie che le saranno sottoposte dal Coordinatore o da almeno un terzo dei promotori.

L'Assemblea è convocata dal Coordinatore con preavviso di almeno cinque giorni mediante lettera raccomandata inviata all'indirizzo che ciascun partecipante dovrà comunicare al Segretario al momento dell'ammissione nel Comitato.

E' altresì valida la convocazione effettuata tramite posta elettronica all'indirizzo comunicato al Segretario al momento dell'adesione o successivamente e comunque qualunque altro mezzo che garantisca e dimostri la ricezione della comunicazione.

L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza della maggioranza dei promotori. L'Assemblea così regolarmente costituita delibera con la maggioranza dei voti dei promotori.

Lo scioglimento anticipato del Comitato e la devoluzione del patrimonio residuo sono deliberati con la maggioranza di almeno tre quarti dei promotori.

Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario, scelto anche al di fuori dei partecipanti, che assisterà alle adunanze dell'assemblea e redigerà i relativi verbali.

Articolo 8) Il Comitato è presieduto da un Coordinatore nominato all'interno dei propri componenti.

Il Coordinatore ha la rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione.

Spettano in particolare al Coordinatore i poteri relativi a:

- ammissione di nuovi partecipanti al Comitato;
- raccolta, gestione, utilizzazione del contributo e delle somme comunque riscosse;
- conclusione di accordi, di concerto con i soci promotori, aventi natura promozionale e/o pubblicitaria e finalizzati alla realizzazione delle manifestazioni;
- stesura del rendiconto di costi e ricavi delle singole manifestazioni;
- proposta di destinazione delle eventuali eccedenze;
- individuazione di uno o più soggetti giuridici responsabili per la gestione operativa e contabile di ogni singola manifestazione, nonché per l'espletamento di tutte le operazioni contabili conclusive, di cui sarà presentato rendiconto al Coordinatore stesso e al Tesoriere.

Il Coordinatore può delegare parte delle sue funzioni per singole attività.

Articolo 9) Il Coordinatore deve redigere il bilancio annuale, che sarà approvato dall'Assemblea con le modalità stabilite dal presente statuto.

L'esercizio finanziario inizia con la costituzione e si chiude al 30 giugno di ogni anno fino allo scioglimento del Comitato e alla definitiva devoluzione di eventuali rimanenze al termine delle manifestazioni.

Articolo 10) Il Comitato scientifico viene nominato dall'Assemblea anche scegliendo fra non aderenti al Comitato e dovrà collaborare alla concreta attuazione delle iniziative programmate.

Articolo 11) Tutti i componenti del Comitato si impegnano a collaborare in maniera concreta all'organizzazione delle manifestazioni in oggetto.

E' vietato al Comitato distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione. Al Comitato è fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.